

norma dell'art. 21 della L. n. 59/97 ed in particolare l'art. 3 che determina iter, tempi di applicazione e attuazione del piano regionale di dimensionamento.

L'art. 138 del Decreto Legislativo 31.3.1998, n° 112, delega alle Regioni, in materia di Istruzione Scolastica, la programmazione regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento; l'art. 139 ha trasferito alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

- "a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche".

La Legge Regionale 11.12.2000, n° 24, che ha recepito le funzioni conferite dal D.Lgs. n. 112/98, all'art. 25 lett. e), ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'esercizio della funzione in materia; al successivo art. 27, per quanto attiene i compiti attribuiti alle province, ha stabilito che le stesse formulino una "proposta" di piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e che forniscano "assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni compresi nel proprio territorio".

Con l'adozione del Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commisario ad acta 1.8.2000, n° 181, in attuazione del D.P.R. 18.6.1998, n° 233, avente per oggetto: "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi della L. n. 59/97 e del D.P.R. n. 233/98", è stato effettuato un primo riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" riconosce alle Regioni una competenza concorrente e esclusiva nelle politiche educative e formative.

La legge 28 marzo 2003 n. 53 e i successivi decreti di attuazione delegano al Governo la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2954

Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011/2012.

L'Assessore al Diritto allo studio e Formazione Professionale, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema dell'Istruzione e confermata dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

La legge 15 marzo 1997, n. 59 all'art. 21 prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche.

Il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 ha approvato il "regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche" a

Il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 definisce le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, al capo III prevede i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui la Regione, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, deve garantire il funzionamento, anche in relazione all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione dall'anno scolastico 2010 - 2011;

L'art. 1, commi 622, 624, e 632 della legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) prevede l'innalzamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione e prevede, altresì, al citato comma 632, la riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti su base provinciale e articolati in reti territoriali, da svolgersi nell'ambito della competenza regionale di programmazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica;

La legge n. 40 del 2 aprile 2007, di conversione del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, ed in particolare l'art. 13 ricomprende nel sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti tecnici e gli istituti professionali prevedendo inoltre, attraverso l'emissione di uno o più regolamenti del Ministero della Pubblica Istruzione, la riduzione dei relativi indirizzi di studio e la loro ridefinizione in termini di contenuti curriculari;

Il DPCM 25 gennaio 2008 contiene le “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”;

L'art. 1 comma 3) del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81, avente ad oggetto:”Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, rinvia, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1) ai criteri

e ai parametri previsti dal D.M. 15 marzo 1997, n. 176, dal D.M. 24 luglio 1998 n. 331 e dal D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 per il dimensionamento della rete scolastica.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009 sottolinea la competenza esclusiva regionale in materia di programmazione della rete scolastica. Lo Stato deve pertanto astenersi dall'adottare atti normativi che incidano sulla programmazione della rete scolastica in sede regionale, pur tuttavia il dimensionamento della rete scolastica è strettamente connesso alla distribuzione tra le Regioni dell'organico nazionale (docente e ATA) di competenza dello Stato, in quanto la revisione dei criteri di formazione delle classi e dei criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici rientrano nelle “norme generali sull'istruzione”, che è, pertanto, di competenza statale.

Con DD.PP.RR. del 15 marzo 2010 nn. 87, 88, 89, è stato effettuato il riordino della scuola secondaria di secondo grado.

Con l'accordo Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 concernente: “Primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 2 del d.lgs 17 ottobre 2005 n. 226” si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 27 del d.lgs. 226/2005.

Con la D.G.R. n. 1815 del 4.8.2010, la Regione Puglia ha preso atto del Decreto Interministeriale (MIUR-MLPS) di recepimento dell'Accordo 29 aprile 2010, che prevedeva l'avvio della messa a regime dei percorsi di IeFP di cui al Capo III del d.lgs. 226/2005;

La confluenza “tabellare” degli indirizzi di studio previsti dai precitati Regolamenti ministeriali è stata effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i nuovi indirizzi di studio già operativi dall'anno scolastico 2010-2011;

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2227 del 19.10.2010 sono state emanate le Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011/2012. Nella stessa si afferma che “La Regione vuole pervenire ad un assetto a regime della rete scolastica improntato ad una razionalizzazione logistica che tenga conto

della collocazione geografica, delle strutture fisiche e della presenza di idonee attrezzature laboratoriali e, altresì, funzionale alla graduale costruzione di un'offerta formativa di qualità secondo obiettivi di integrazione, di riequilibrio settoriale, territoriale e di uguaglianza nell'accesso alle diverse opportunità educative, per il conseguimento di un più elevato successo scolastico e formativo, che sia frutto di forte interazione con il contesto socio-economico e tenga conto delle peculiari vocazioni e potenzialità del territorio e della domanda espressa dal mondo del lavoro”.

Nel rispetto di tali principi e delle linee di indirizzo nella definizione del Piano regionale si è tenuto conto sia delle specificità dei territori sia delle esigenze socioeconomiche di ciascuno di essi.

Pertanto, secondo le procedure indicate nelle Linee di indirizzo, le Amministrazioni Provinciali, previo incontri con i rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale, dei sindacati della scuola, dei dirigenti scolastici e dei sindaci interessati al piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, hanno presentato alla Regione, per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale, le proposte di riorganizzazione della rete provinciale scolastica per l’anno 2011/2012, comprensive delle proposte dei Comuni, e approvate dalle rispettive Giunte provinciali. In merito ai suddetti provvedimenti delle Amministrazioni Provinciali è stato acquisito il parere dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. Sono state altresì consultate le 00. SS. della scuola in un apposito incontro del 17 dicembre 2010.

Tanto premesso,

nella definizione del Piano si è inteso effettuare interventi tesi ad una razionalizzazione organica della rete scolastica e dell’offerta formativa, procedendo, secondo un criterio di gradualità verso i seguenti obiettivi:

1. Accorpamento di scuole fortemente sottodimensionate rispetto ai parametri previsti, privilegiando la costituzione di Istituti comprensivi soprattutto in città medio-grandi. Sempre più le Amministrazioni locali si sono orientate verso proposte di verticalizzazione finalizzate ad un forte progetto di continuità e un dialogo continuo tra primaria e secondaria del primo ciclo.

Gli Istituti comprensivi possono creare, infatti, condizioni favorevoli per stimolare positive esperienze didattiche, incrementare la qualità dei progetti, seguire al meglio il percorso formativo dei ragazzi, definire in modo più equilibrato la composizione delle classi e, non da ultimo, attenuare il disagio che sempre si riscontra nel passaggio tra cicli diversi;

2. Salvaguardia, in via eccezionale, dell’autonomia di scuole, sia pure sottodimensionate, ma che costituiscono presidi di aggregazione culturale e sociale in realtà territorialmente e/o socialmente svantaggiate. Pertanto e in via eccezionale, è stata mantenuta l’autonomia di scuole presenti in situazioni disagiate per le caratteristiche geomorfologiche dei territori di riferimento, tenendo conto delle connotazioni demografiche, economiche e socioculturali dei bacini di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza tra scuole, dell’agibilità delle vie di comunicazione, soprattutto nei comuni montani o isolati e nei piccoli comuni. Si è tenuto conto, infine, di alcune aree a rischio di devianza minore o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione.
Le deroghe ai limiti minimi, comunque, si stanno gradualmente contraendo;
3. Mantenimento di scuole sovradimensionate rispetto ai parametri previsti in presenza di impegno a una autoriduzione delle iscrizioni nelle prime classi, tenendo altresì conto che per gli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica, per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico può non essere applicato il limite massimo di 900 alunni.

Rimane aperto il problema dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), la cui offerta formativa comprenderà quella dei Centri Territoriali per l’Educazione degli Adulti e dei corsi serali attivati negli Istituti secondari di secondo grado della provincia.

I tempi tecnici per la pubblicazione del Regolamento previsto dall'art. 64 della legge 133/2008, relativo ai CPIA, presumibilmente non consentiranno agli istituendi Centri provinciali di partire con i corsi serali di nuovo ordinamento nell'a.s. 2011-2012. Occorre tuttavia porre in atto le necessarie misure programmatone e organizzative affinché il servizio di educazione degli adulti possa essere attivato appena pubblicato il Regolamento. Pertanto, il presente Piano contiene la previsione di n.10 CPIA, così suddivisi a livello provinciale, anche tenuto conto delle indicazioni fornite dalle Province stesse:

Provincia Bari:	n. 3
Provincia Bat:	n. 1
Provincia Brindisi:	n. 1
Provincia Foggia:	n. 2
Provincia Lecce:	n. 2
Provincia Taranto:	n. 1

Con successivo provvedimento di Giunta si procederà alla definitiva programmazione dell'offerta formativa dei CPIA, sulla base delle proposte degli Enti locali, le quali dovranno contenere un esplicito impegno in ordine alla fornitura di una sede scolastica idonea e dei relativi arredi, nonché l'indicazione della rete territoriale presso cui l'offerta formativa sarà erogata, partendo dall'esperienza degli ultimi anni, tenendo conto del numero degli alunni frequentanti che consentono di rendere autonoma l'istituzione.

Con riferimento alle Scuole secondarie di 2° grado, dopo la fase della confluenza prevista dal nuovo ordinamento, si è proceduto all'attribuzione di nuovi indirizzi al fine di ampliare l'offerta formativa, seguendo diversi criteri:

1. Coerenza con gli indirizzi preesistenti nell'ambito dello stesso ordinamento o complementarità con indirizzi di diverso ordinamento nell'ambito degli Istituti superiori, dopo attenta verifica della congruenza con gli indirizzi di studio già esistenti nel medesimo istituto, nonché della loro rispondenza alla vocazione socio-economia del territorio. Nel caso di Istituti professionali e Tecnici si è dato un primo avvio alla specializzazione delle istituzioni scolastiche, favorendo la formazione di poli tecnici (per il settore economico o per il settore tecnologico) o di poli pro-

fessionali o tecnico-professionali.

2. Equilibrio nella distribuzione territoriale degli indirizzi, evitando il più possibile duplicazioni e sovrapposizioni rispetto agli stessi indirizzi già funzionanti presso istituti statali nel medesimo ambito territoriale, anche al fine di evitare deleteri effetti di concorrenzialità tra più scuole, tenendo conto di situazioni di sovradimensionamento di molti istituti.
3. Accoglimento della richiesta dell'opzione "scienze applicate" sia nei Licei scientifici sia negli Istituti tecnici, ritenendo che la nuova opzione "scienze applicate" sia finalizzata ad un approfondimento culturale della scienza e della padronanza dei suoi metodi, con particolare riferimento alle scienze sperimentali, in particolare laddove sono presenti laboratori scientifici adeguatamente attrezzati.
4. Rinvio di almeno un anno, nel rispetto del principio di gradualità, delle richieste di nuovi indirizzi nelle Scuole superiori che comportino per le Province consistenti investimenti per aule, attrezzature, laboratori.

Al contempo si provvederà alla cancellazione di indirizzi che negli anni precedenti hanno registrato classi a 0 alunni.

Considerato che il 2011/2012 è il primo anno scolastico, dopo l'approvazione dei nuovi ordinamenti, in cui si amplia e si riorganizza l'offerta formativa, sarà opportuno avviare da subito un monitoraggio sulle iscrizioni e sulla formazione delle classi, al fine di correggere nell'anno scolastico successivo eventuale sovrannumero di indirizzi non coerenti e garantire effettivamente le scelte di studenti e famiglie.

Al fine di attivare quanto sopra e di monitorare costantemente la situazione dell'offerta formativa e di istruzione in Puglia è intenzione dell'Assessorato istituire un Osservatorio regionale composto da rappresentanti della Regione, delle Province, dei Comuni, dei Distretti produttivi e tecnologici, dell'Ufficio scolastico regionale ed esperti del mondo della scuola e del lavoro, da attivare nell'anno 2011 con apposito provvedimento.

Si rileva, infine, che dalle proposte di dimensionamento per l'anno 2011/2012 deriva una contrazione del numero complessivo di autonomie scolastiche pugliesi, che passa da 914 a 895, per effetto della revoca di n. 12 autonomie scolastiche di 1° grado e n. 7 autonomie scolastiche di 2° grado.

Si rileva, altresì, che permangono ancora scuole sottodimensionate che, nel nuovo quadro normativo e nella programmazione a regime della rete, attraverso una processo condiviso di razionalizzazione e nuovi investimenti, dovranno essere riesaminate.

Si rinvia ad un successivo Provvedimento di Giunta la Programmazione dell'offerta formativa relativa ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale di competenza regionale che, sulla base delle Linee guida approvate il 16 dicembre in Conferenza Unificata Stato Regioni Enti Locali, saranno offerti dagli Istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, essendo in corso un monitoraggio presso tutte le scuole interessate, fatta salva l'offerta formativa degli Enti di FP accreditati per l'obbligo di istruzione.

Tanto premesso, si propone con il presente provvedimento l'approvazione del Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche pugliesi e di programmazione dell'offerta formativa come descritto negli allegati A) e 8), parti integranti e sostanziali del presente atto.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e S.M. e I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare il Piano Regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011/2012, come si evince dai prospetti allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- di dare atto che, in virtù delle decisioni assunte e contenute nei prospetti, in allegato, il numero delle istituzioni scolastiche autonome su base regionale viene fissato a 895;
- di dare atto che l'effettivo funzionamento dei nuovi indirizzi, è subordinato alla formale assunzione degli oneri da parte degli Enti Locali competenti;
- di rinviare ad un successivo provvedimento di Giunta la programmazione dell'offerta formativa relativa ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale di competenza regionale;
- di rinviare a successivo provvedimento di Giunta la programmazione relativa alla istituzione dei Centri di istruzione per Adulti;
- di prendere atto della necessità di istituire un apposito Osservatorio per l'istruzione e l'Istruzione e formazione professionale di competenza regionale e di rinviare a successivo provvedimento di giunta la sua costituzione nell'anno 2011;
- di demandare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia l'adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al Piano regionale approvato con il presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94 e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola